



Comune di Crema

Settore Pianificazione Territoriale Ambiente

Ordinanza n. 2016/00250 del 26/09/2016

Oggetto: ORDINANZA DI RESPINGIMENTO MEMORIE DIFENSIVE E CONSEQUENTE INGIUZIONE DI PAGAMENTO (Art. 18 Legge n. 689/81) - VERBALE registro Polizia Locale nr. 00097/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nel testo attualmente vigente ed in particolare l'Art. 18 della stessa;

Visto il verbale di accertata violazione nr. 00097 (trasgressore il Sig. Nicola Calace Salvemini, in altri atti già generalizzato), emesso in data 31.03.2016 alle ore 14.22 dall'Agente Ambientale del Comune di Crema, RICCHEO Guido Nelson e notificato in data 12.05.2016 mediante notifica eseguita dal Messo Comunale del Comune di Girasole nelle mani di LAI Paola, coniuge di Nicola Calace Salvemini;

Considerato che nel Verbale si procedeva a contestare la violazione dell'Ordinanza N°2724/2005 e 780/2008 in materia di conferimento di rifiuti e servizio di igiene urbana; nello specifico un abbandono di un sacco di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 31.03.2016 tramite notifica al trasgressore, così come disposto dall'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto che il Sig. Nicola Calace Salvemini si avvaleva della possibilità di presentare memorie difensive come previsto dall'art. 22 della legge n° 689/1981 presentandole a mezzo pec al Comune di Crema, in data 12.09.2016, come dal protocollo PL del Comune di Crema, N°44590;

Rilevato, che il ricorso è stato presentato oltre i 30 giorni prescritti dalla normativa vigente e pertanto non può essere oggetto di alcuna valutazione di merito;

Verificato nel merito, che il Verbale di contestazione è stato redatto dall'Agente Ambientale del Comune di Crema, nel pieno rispetto della normativa vigente essendo presenti tutti gli elementi essenziali che caratterizzano un verbale amministrativo;

Dato atto, a norma dell'Art. 8 della citata Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. e quindi nel testo attualmente vigente, che il responsabile del procedimento, ai fini della emissione della presente Ordinanza-Ingiunzione, è il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale e Gestione del Territorio Geom. Maurizio REDONDI.

Lo stesso:

RESPINGE

Le memorie difensive proposte in premessa per le motivazioni precedentemente esposte.

Quindi:

ORDINA E INGIUNGE

al trasgressore il Sig. Nicola Calace Salvemini, nato a Milano il 08.05.1965 e residente a Girasole (OG) in Via Italia 17, (considerato che la violazione commessa è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro) il pagamento in misura ridotta pari € **50,00** ex art. 16 L.689/81, il tutto a favore di **I.C.A. SRL COMUNE DI CREMA** da effettuarsi con le modalità di seguito riportate, nel termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi.

IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DEL TRASGRESSORE O DELL'OBBLIGATO IN SOLIDO ESTINGUE LA SANZIONE E IL PROCEDIMENTO.

La presente Ordinanza-Ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

=====

AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO - MODALITA'

- Mediante bollettino di conto corrente postale n° 7291058 intestato a: I.C.A. SRL COMUNE DI CREMA - CR indicando nella causale il numero del presente verbale, data di infrazione, normativa violata.
- Bonifico su conto corrente postale n° 7291058 mediante le seguenti coordinate IBAN. IT-36-A-0761-10700-000007291058 indicando nella Causale il numero del presente verbale, la data di infrazione e normativa violata.
- On-Line mediante carta di credito, sul sito www.poste.it richiamando il conto corrente postale n° 7291058 e indicando nella causale il Numero del presente verbale, data di infrazione e normativa violata.
- Presso lo sportello COMUNE DI CREMA- Ufficio Entrate Comunali- Gestione ICA Srl- via Mercato n° 43/a, Crema, dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30.

AUTORITÀ PER L'OPPOSIZIONE

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa può essere proposta opposizione avanti al **Giudice di Pace** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, che si indica nel **Giudice di Pace di Crema (CR)**, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'Art. 6, c.6° del d.lgs. 01.09.2011 n. 150.

L'opposizione si propone, negli stessi termini sopra accennati, avanti al **Tribunale** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, che si indica nel **Tribunale di Crema (CR)**, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- Di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Di previdenza e assistenza obbligatoria;
- Di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- Di igiene degli alimenti e delle bevande;
- Valutaria.
- Antiriciclaggio.

L'opposizione si propone altresì avanti al **Tribunale** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione:

- Se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad Euro 15.494,00;
- Quando essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.494,00;
- Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

26/09/2016

IL DIRIGENTE
Maurizio Redondi